

**ATTO N. 2298/BIS**

---

## **Relazione della III Commissione Consiliare permanente**

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

*Relatore Presidente Giorgio Bonaduce*

Relazione orale ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento interno

SUL


### ***D*ISEGNO DI LEGGE**

*“Integrazione della legge regionale 6.8.2004, n. 18 – Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie”*

---

*Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 25 novembre 2004*


*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 25 novembre 2004*



COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 25 novembre 2004 ha esaminato l'atto n. 2298, esprimendo sullo stesso parere favorevole all'unanimità.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto suddetto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale comunicando che per la Commissione riferirà oralmente il Presidente Giorgio Bonaduce, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del Regolamento interno.



*(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale approvato con deliberazione n. 1636 del 3.11.2004, concernente “Integrazione della legge regionale 6.8.2004, n. 18 – Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie”, depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 11.11.2004 e trasmesso per il parere alla III Commissione Consiliare permanente in data 12.11.2004 con nota prot. n. 5179 (ATTO N. 2298);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 25 novembre 2004 e udita la relazione della medesima illustrata oralmente dal Presidente Giorgio Bonaduce (ATTO N. 2298/BIS);

VISTA la legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 “Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie”;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione sull'unico articolo di cui è composta la legge, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato .... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente “Integrazione della legge regionale 6.8.2004, n. 18 – Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie” composta da un unico articolo nel testo che segue:



## **Art. 1**

### ***(Integrazione all'articolo 2)***

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Gli interventi di cui al comma 1, lettere c) e d) sono realizzati nel rispetto delle direttive di politica internazionale dello Stato e a tal fine vengono tempestivamente comunicati al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento con i principi nazionali in materia di cooperazione allo sviluppo.”.